



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PSP-CSR 2023-2027: approvazione bando per l'attivazione dell'intervento SRA 01- produzione integrata-annualità 2025
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Direzione generale Turismo, agricoltura e aree protette
Soggetto Emanante	Gloria MANARATTI
Responsabile Procedimento	Nicoletta ROSSI
Soggetto Responsabile	Gloria MANARATTI

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 2 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

### **Elementi di corredo all'Atto:**

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

## IL DIRIGENTE

VISTI i regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 11 dicembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 recante *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante *“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 Agosto 2023 *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazioni del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”*;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 101344 del 29 febbraio 2024 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;

RICHIAMATI:

- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027 (di seguito PSP) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea in data 2 dicembre 2022 e modificato con decisione di esecuzione della Commissione del 11/12/2024;

- il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (di seguito CSR) del PSP approvato con delibera di Giunta regionale n. 762/2023 e aggiornato con delibera di Giunta regionale 1142/2023;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 1166 del 01/12/2023, avente per oggetto *“Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale (Sostituzione della deliberazione n. 254/2017 e ss.mm. e del prospetto allegato A) della stessa”*, che, al paragrafo E - 2), prevede in capo ai Dirigenti l’emanazione degli atti di concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi anche non economici a soggetti pubblici o privati, non rientranti nelle attribuzioni degli altri organi indicati nelle precedenti lettere;

CONSIDERATO che il PSP e il CSR prevedono, tra l’altro:

- l’attivazione dell’intervento “SRA 01: Produzione integrata”;
- che il periodo annuale di impegno per gli interventi a superficie sia riferito a ciascun anno solare (01/01 - 31/12);
- che le superfici che si intendono sottoporre a impegno ai fini del pagamento devono essere nella disponibilità aziendale per l’intera durata dell’impegno (5 anni), con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- una dotazione finanziaria complessiva, per il suddetto intervento, pari a 1.124.000,00 euro;

DATO ATTO che:

- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA), seguendo le procedure specificate nelle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA stessa;
- la presentazione delle domande di aiuto potrà essere effettuata non appena AGEA avrà comunicato l’avvenuta pubblicazione sul SIAN dell’applicativo informatico per la presentazione delle domande;

DATO ATTO, inoltre, che:

- a seguito delle consultazioni istituzionali svoltesi con le Organizzazioni Professionali Agricole e le rappresentanze del settore, alla presenza del Vicepresidente della Regione Liguria (Tavolo Verde), è emersa la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande sull’intervento SRA 01;
- i criteri generali e le modalità di concessione del sostegno agli agricoltori che intendano aderire al suddetto intervento, sono già stati compiutamente regolamentati nell’ambito del PSP e del CSR attualmente in vigore;
- la data del 15 maggio 2025 costituisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire o diverse disposizioni da parte di AGEA e del Dirigente del Settore imprese agricole e florovivaismo;
- la gestione finanziaria di tutti gli interventi del CSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- gli agricoltori che a maggio 2025 termineranno un impegno sulla misura 10.1.A “Pagamenti agro-climatico-ambientali – produzione integrata” possono aderire alla

SRA 01 a decorrere dal 1° gennaio 2025 con il premio ridotto del 37,5 % a causa della sovrapposizione d'impegno per il periodo sino al 15 maggio 2025;

RITENUTO opportuno e necessario approvare il documento denominato "*Bando 2025 – PSP-CSR 2023-2027: Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA01- produzione integrata*", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, al fine di consentire ai beneficiari di aderire agli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2025 e pertanto aprire i termini per la presentazione delle domande relative al suddetto intervento, nelle more della disponibilità dell'applicativo SIAN;

DATO atto che i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA01 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*Bando 2025 - PSP-CSR 2023-2027: Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA01- produzione integrata*" (allegato 1) e agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità rafforzata e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ai sensi della normativa vigente per l'anno 2025;

RITENUTO opportuno stabilire che le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dall'intervento oggetto del presente atto nonché le disposizioni in merito alle sovrapposizioni d'impegni al fine di evitare il doppio finanziamento del medesimo impegno, saranno definite con successivo provvedimento;

#### **DECRETA**

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il documento denominato "*Bando 2025 - PSP-CSR 2023-2027: Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA01- produzione integrata*", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, al fine di consentire ai beneficiari di aderire agli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2025;
2. di aprire i termini per la presentazione delle domande relative al suddetto intervento, nelle more della disponibilità dell'applicativo SIAN;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria per l'intervento SRA01 ammonta a 1.124.000,00 euro per l'intero quinquennio d'impegno 2025/2029;
4. di dare atto che per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure che saranno fornite da AGEA stessa e che, pertanto, la presentazione delle domande potrà essere effettuata non appena AGEA avrà comunicato la disponibilità degli applicativi necessari;
5. di dare atto, inoltre, che:
  - la data del 15 maggio 2025 costituisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire o disposizioni diverse da parte di AGEA;
  - i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA01 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*Bando 2025 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA01- produzione integrata*" (allegato 1) e agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità rafforzata e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti

fertilizzanti e fitosanitari ai sensi della normativa vigente per l'anno 2025;

- gli agricoltori che a maggio 2025 termineranno un impegno sulla misura 10.1.A "Pagamenti agro-climatico-ambientali – produzione integrata" possono aderire alla SRA 01 a decorrere dal 1° gennaio 2025 con il premio ridotto del 37,5 % a causa della sovrapposizione d'impegno per il periodo sino al 15 maggio 2025;
  - che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSP-CSR Liguria 2023-2027, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale
6. di stabilire che le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dall'intervento oggetto del presente atto nonché le disposizioni in merito alle sovrapposizioni d'impegni al fine di evitare il doppio finanziamento del medesimo impegno, saranno definite con successivo provvedimento;
  7. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le disposizioni contenute nel PSP 2023/2027, nel CSR Liguria 2023-2027 e le vigenti disposizioni unionali, nazionali e regionali;
  8. di dare la massima diffusione dei contenuti di cui al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul web e sul BURL nonché attraverso i servizi informativi dedicati agriligurianews e i bollettini vite e olivo del CAAR di Sarzana, nonché sui social dedicati (agriligurianet).

*Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento medesimo.*

## **ALLEGATO 1**

### **BANDO 2025 - PSP-CSR 2023-2027: disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA01- produzione integrata**

L'intervento "SRA 01- Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (di seguito DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (di seguito SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI) e relativi aggiornamenti.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), pertanto gli impegni decorrono dal 01 gennaio 2025.**

#### **Cumulabilità di impegni**

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 01 con quelli stabiliti in altri interventi. Pertanto l'intervento è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5 e con SRA05, SRA15, SRA21, SRA24 e SRA25. La Regione con successivo provvedimento indicherà la demarcazione tra interventi cumulabili al fine di evitare il doppio finanziamento dei medesimi impegni.

Nel caso in cui l'azienda abbia in essere un impegno sulla misura 10.1.A "Pagamenti agro-climatico-ambientali- produzione integrata" del PSR 2014-2022 che termina a maggio 2025 si dovrà applicare una decurtazione del premio a ettaro del 37,5% pari al periodo di sovrapposizione di impegni tra le due domande che va dal 1° gennaio al 15 maggio 2025.

#### **Collegamento con altri interventi**

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari

#### **Criteri di ammissibilità dei beneficiari**

**C01** Agricoltori in attività singoli o associati.

**C02** Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la

presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

#### **Altri criteri di ammissibilità**

**C04** Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del sistema SQNPI, **fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio**. L'adesione al SQNPI può essere presentata dal 1° gennaio **al termine ultimo del 15 maggio 2025**.

**C05** Le superfici eleggibili devono essere individuate nel sistema informatico del SQNPI

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nelle annualità precedenti.

#### **Impegni**

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del regolamento (UE) 2021/2115:

**I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI)** approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale), articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. L'analisi fisico chimica del terreno deve essere eseguita prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard e per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

**I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali** (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) **e di magazzino** previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.

Deve sussistere la disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento: l'impegno si applica su appezzamenti fissi (medesime parcelle).

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

#### **Diminuzione delle superfici a premio**

Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

- a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- b) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116) e i subentri agli impegni;

d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito ai punti da a) a d).

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda**

Se durante il periodo di esecuzione d'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente l'azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

### **Altri obblighi**

I beneficiari sono tenuti a rispettare anche i seguenti altri obblighi relativi alla condizionalità rafforzata

**001** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, reg. (UE) 2021/2115);

**002** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, reg. (UE) 2021/2115).

### **Importi unitari previsti**

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati definiti dall'Autorità di gestione regionale sulla base del documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro ammissibile effettivamente sottoposta a premio.

**SRA 01 colture floricole: 800 euro/ha**

**SRA 01 foraggiere: 137 euro/ha**

**SRA 01 fruttiferi: 502 euro/ha**

**SRA 01 olivo: 417 euro/ha**

**SRA 01 vite: 834 euro/ha**

**SRA 01 ortive: 725 euro/ha**

**SRA 01 seminativi: 142 euro/ha**

Nel caso in cui le superfici ammissibili indicate nelle domande di sostegno siano molto più ampie rispetto al programmato e al fine di accogliere il maggior numero possibile di domande nel perseguire gli obiettivi ambientali degli interventi in questione, la regione potrà ridurre il livello del pagamento rispetto a quanto indicato: tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento stesso.

### **Modalità di presentazione della domanda**

Il richiedente deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nelle istruzioni operative che saranno fornite da AGEA. La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno. L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

### **Termini per la presentazione delle domande**

È possibile presentare le domande dal momento in cui AGEA comunicherà la disponibilità del portale a ricevere le domande e **fino al termine ultimo del 15/05/2025**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o da AGEA. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e istruzioni AGEA. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate non ricevibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

### **Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **Controlli e sanzioni**

Controlli e sanzioni saranno effettuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e successive modifiche e integrazioni.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) saranno dettagliate con successivo provvedimento regionale.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

## **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010.54851.

## **Informazioni sul trattamento:**

### **1. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato. Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. La base giuridica del trattamento si identifica nel reg (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nel CSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

### **2. Dati personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

### **3. Dati personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

### **4. Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di

procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

## **5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento europeo 2016/679. Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento europeo 2016/679. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## **6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: [infoutenza@agea.gov.it](mailto:infoutenza@agea.gov.it), Pec: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it), quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: [segreteria@liguriaricerche.it](mailto:segreteria@liguriaricerche.it), Pec: [liguriaricerche@pec.it](mailto:liguriaricerche@pec.it), quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è titolare.

## **7. Trasferimento dei dati all'estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del regolamento e alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## **8. Diritti degli interessati**

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

- (a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- finalità del trattamento;
  - categorie di dati personali trattati;
  - destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; • l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato; • l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
  - revocare il proprio consenso, qualora previsto;
  - proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it).

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo tre mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta. L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

## **NORMA RESIDUALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA. Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>.